

SENTENZA
N° 768/08
Fasc. N° 3497/05
Cron. N° 7895/08
Rep. N° 36491

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 34871 /2005 R.G. promossa da:

██████████, in persona del legale rappr. pro tempore, con sede in Torino, rappr. e difesa dall'Avv. Cecilia Ruggeri ██████████ e presso la stessa elett.dom.ta in Torino per delega a margine dell' atto di citazione

-attrice-

contro

BANCA INTESA SANPAOLO spa (già SanPaolo Imi spa), con sede in Torino, in persona del legale rappr. pro tempore, in Torino elett.dom.ta presso lo studio dell'Avv. Gabriella Tango, che la rappr. e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

-convenuta-

Conclusioni dell'attrice:

17

DATO AVVISO IL
18 NOV 2008

OMISSIS

Le parti depositavano e scambiavano memorie ex artt. 180, 183 e 184 C.P.C. entro i termini assegnati; nella fase istruttoria, veniva disposta ed espletata CTU contabile ed assunta la prova testimoniale dedotta dalla convenuta.

A seguito di procedimento di opposizione al Decreto di liquidazione delle spese della CTU Dott.ssa [REDACTED] promosso dalla [REDACTED] nelle more, le parti concordavano in via transattiva l'importo complessivo di € 5.100,00 oltre oneri di legge, quale compenso da attribuire alla CTU, che accettava, per l'attività prestata in giudizio.

In pendenza del giudizio avveniva la fusione per incorporazione della banca Sanpaolo Imi nella Banca Intesa che assumeva la denominazione di Intesa Sanpaolo Spa, a fronte della quale la banca Intesa Sanpaolo Spa subentrava in tutti i rapporti e mandati facenti capo alla precedente banca Sanpaolo Imi Spa.

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 25.6.2008 e la causa veniva assegnata a decisione, disponendosi la trattazione scritta ex art. 190 C.P.C.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IL CASO.it

Deve essere esaminata, in via preliminare, l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dall'attrice, sollevata da parte convenuta sotto il profilo dell'avvenuto decorso del termine quinquennale previsto dall'art.2948,

n.4, C.C., "trattandosi di domanda di rimborso di interessi o di somme pagate periodicamente ad anno o in termini più brevi"; ciò sul presupposto che la pretesa creditoria dell'attrice abbia ad oggetto la restituzione di interessi passivi di conto corrente corrisposti trimestralmente all'azienda di credito; quanto alla decorrenza del termine prescrizione, la convenuta individua il dies a quo nella data del pagamento degli interessi anatocistici che si assumono illegittimamente corrisposti; in via subordinata, la banca afferma che la prescrizione decennale ex art.2946 C.C. -ove ritenuta applicabile- deve comunque essere limitata al decennio anteriore alla notificazione della domanda giudiziale, dunque dal 2.12.1995 sino all'estinzione del conto corrente.

Osserva il Tribunale che l'eccezione in esame appare fondata limitatamente al rilievo svolto in via subordinata, mentre deve essere rigettata per gli altri profili, alla stregua delle considerazioni che seguono.

La domanda proposta dall'attrice è qualificabile come azione di indebito oggettivo, avente ad oggetto la ripetizione di somme che si assumono illegittimamente incassate dalla banca convenuta, conseguente alla declaratoria di nullità del titolo contrattuale in base al quale sono avvenuti i pagamenti .

Il credito attinente alla ripetizione di somme indebitamente trattenute dalla banca per interessi calcolati in misura ultralegale senza valida

G

pattuizione è soggetto al principio di carattere generale di prescrizione ordinaria decennale, non già al termine quinquennale, invocato dalla difesa di parte convenuta, che opera in riferimento alla sola corresponsione di interessi e di ciò che deve essere pagato periodicamente ad anno o in termini più brevi.

IL CASO.it

Quanto all'individuazione dell'iniziale decorrenza del termine decennale di prescrizione, va richiamato l'insegnamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (per tutte, Cass.14.5.2005, n.10127, con richiami di precedenti conformi) che si fonda sulla qualificazione giuridica del contratto di conto corrente bancario come contratto unitario, che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di singoli atti esecutivi ed operazioni contabili, con la conseguenza che le partite attive e passive diventano definitive ed esigibili al momento della chiusura del conto, momento dal quale inizia a decorrere il termine per l'esercizio dell'azione.

IL CASO.it

Poichè, nel caso in esame, le operazioni di chiusura del conto corrente intercorso tra le parti sono state effettuate in data 31.3.1999, si deve affermare che il credito azionato dall'attrice con l'atto di citazione notificato in data 2.12.2005 (avente efficacia interruttiva della prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito ex art.2033 C.C.) non è prescritto e che i conteggi volti a determinare l'effetto anatocistico sono

5

stati correttamente eseguiti dal 2.12.1995, come richiesto dal quesito giudiziale demandato al C.T.U., in riferimento al decennio anteriore (non potendosi riferire al 1.1.1995, come invece preteso dall'attrice).

L'indicato carattere unitario del rapporto di conto corrente bancario comporta, d'altra parte, l'inapplicabilità dell'art.1194 C.C., che, pur contenendo criteri di imputazione dei pagamenti di carattere generale, presuppone comunque la preesistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, non individuabile nel rapporto di conto corrente bancario (per effetto della suindicata unicità del regolamento negoziale, nell'ambito del quale avvengono le reciproche rimesse) se non alla chiusura del conto stesso; credito, distinguibile per linea capitale ed interessi, cui poter applicare il criterio in esame.

IL CASO.it

Sempre in via preliminare, la convenuta ha eccepito l'intervenuta decadenza dell'attrice – e la conseguente inammissibilità della domanda – dal diritto di contestazione ed impugnazione delle risultanze degli estratti conto.

L'eccezione è infondata, atteso che l'approvazione del conto, ai sensi degli artt.1832 e 1857 C.C., è limitata all'esattezza delle registrazioni sotto l'aspetto contabile, ma non si estende alla validità ed efficacia delle clausole del rapporto obbligatorio sottostante, da cui derivano i rapporti negoziali registrati nel conto.

Al fine di contrastare la fondatezza della domanda attorea, volta al ricalcolo degli interessi passivi al tasso legale anzichè a quello convenzionale ultralegale, in base all'affermata nullità dell'art.7 del contratto di conto corrente, la banca convenuta ha sostenuto la legittimità del rinvio, contenuto nella citata clausola, alle condizioni praticate sulla piazza nella determinazione degli interessi dovuti dal correntista; da un lato, infatti, l'obbligo della forma scritta di cui all'art.1284, c.3, C.C. per la pattuizione degli interessi ultralegali non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l'indicazione del tasso d'interesse pattuito, potendo tale requisito essere soddisfatto per relationem; d'altro lato, avuto riguardo alla clausola, normalmente contenuta nel contratto di conto corrente, che prevede uno ius variandi in favore della banca in relazione al tasso d'interesse ed alle altre condizioni contrattuali, l'interesse legale ben poteva essere modificato da parte dell'istituto di credito mediante la comunicazione degli estratti conto periodici, fino all'importo indicato nell'ultimo di essi al dicembre 1999; d'altro lato ancora il conto corrente n. [redacted] (che è l'unico in relazione al quale devono determinarsi le pretese azionate dall'attrice, ostando la non accettazione del contraddittorio da parte della banca relativamente alle doglianze introdotte dalla [redacted] nella memoria 20.3.2006 in riferimento ad ulteriore rapporto bancario contrassegnato dal n.

IL CASO.it

8

) è sempre stato affidato, secondo la tesi di parte convenuta, per cui gli interessi applicati sono stati quelli concordati in sede di concessione di linee di credito o di finanziamento, sottoscritte per accettazione da parte del correntista e prodotte dalla convenuta quale doc. n.3.

L'assunto della convenuta non è fondato per le seguenti ragioni.

La clausola di determinazione degli interessi passivi contenuta nel contratto di conto corrente in esame (doc.1 att.), sottoscritto in data 3.12.1992, che rinvia alle "condizioni praticate usualmente dalle Aziende di credito su piazza" (art.7) deve essere ritenuta invalida e nulla per contrasto con la disposizione imperativa contenuta nell'art.4 della legge 154/1992, entrata in vigore nel luglio 1992, anteriormente alla conclusione del contratto per cui si controverte; la citata disposizione (poi ripresa dall'art.117 D.Lgs. n.385/1993) prevedeva che " i contratti **IL CASO.it** devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione partecati ... le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte".

La legittimità del rinvio all'uso su piazza non è ravvisabile in relazione allo ius variandi attribuito alla banca dall'art.16 delle clausole regolatrici del rapporto di conto corrente stipulato dalle parti, dovendosi ritenere anche tale pattuizione nulla per contrarietà all'art.4, c.2, della legge

n.154/1992 ove dispone che “l’eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente”.

Poichè l’anzidetto art.16 non è stato oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione da parte di [REDACTED] (v.doc. 1 att.), la relativa previsione non è applicabile alla fattispecie.

Per quanto concerne l’esistenza di linee di credito in favore del conto corrente in oggetto, contenenti l’espressa pattuizione di un tasso di interesse ultralegale, è da osservare che viene in considerazione, al riguardo, la documentazione prodotta sub n.3 dalla convenuta e costituita da cinque documenti relativi alla concessione di fido dalla banca alla [REDACTED], datati 28.10.1994, 20.7.1994, 16.2.1996, 28.2.1997, 2.12.1997; solo le prime due produzioni contengono il riferimento al c/c n. [REDACTED], la determinazione del tasso di interesse applicato e la sottoscrizione, per accettazione, di [REDACTED], mentre la missiva 16.2.1996 non è sottoscritta dal contraente e non reca il riferimento al conto corrente per cui è causa (che non costituisce l’unico contratto di questo tipo intercorso tra le parti, come si è visto); la missiva 28.2.1997 non è riferita al conto corrente anzidetto e la missiva 2.12.1997, oltre che priva di riferimento al

4

conto corrente n. [REDACTED], non contiene alcuna determinazione del tasso di interesse.

Nè può condividersi l'assunto della convenuta, secondo cui le delibere di affidamento indicavano "per relationem" un criterio certo, prestabilito ed oggettivamente individuabile quale "rinvio alle condizioni economiche rese pubbliche negli appositi fogli informativi analitici", costituiti da prospetti affissi e resi pubblici in ogni filiale dell'istituto (circostanza confermata, nel corso dell'istruttoria dai testi [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], che hanno riferito che i fogli informativi erano posti su di un bancone presso la filiale di Venaria, erano liberamente consultabili e contenevano le varie condizioni economiche regolanti le linee di credito e gli affidamenti, tra cui il tasso di interesse e la c.m.s.). **IL CASO.it**

Posto che, ai sensi dell'art.117 T.U.B. i contratti bancari richiedono la forma scritta a pena di nullità, relativamente al tasso d'interesse, alle condizioni praticate ed a tutti gli elementi essenziali della pattuizione, si deve concludere che -a far tempo dal 16.2.1996- non è stata validamente pattuita tra le parti la misura degli interessi passivi e che tale difetto di forma rende irrilevante la circostanza riferita dai testi anzidetti.

Deve, pertanto, dichiararsi l'invalidità della clausola n.7 delle condizioni generali di contratto che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi (comma secondo), nonché della previsione di

capitalizzazione annuale degli interessi debitori (comma 1); quanto al primo aspetto, non può che aderirsi all'orientamento ormai prevalente e consolidato, espresso dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass., SS.UU., 4.11.2004, n.21095; l'autorevolezza di tale interpretazione e l'analiticità delle argomentazioni addotte fa apparire sterili le critiche svolte dalla difesa della convenuta e ribadite nella comparsa conclusionale); sul secondo punto, è da escludere ogni capitalizzazione in quanto l'art.1283 C.C. prevede espressamente che, in mancanza di usi (normativi) contrari gli interessi scaduti possono produrre interessi solo ... per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, requisito non ravvisabile in quanto la convenzione richiamata dalla convenuta (con previsione di capitalizzazione annuale) è invece anteriore alla scadenza degli interessi, in difformità da quanto disposto dal citato art.1283 C.C.

In relazione alla legittimità della commissione di massimo scoperto, va rilevato che la relativa disciplina è contenuta nella clausola di cui all'art.7, c.5 del contratto di conto corrente più volte citato, che fa riferimento ai criteri concordati con il correntista o usualmente praticati dalle aziende di credito sulla piazza.

Gliòva richiamare, sul punto, le considerazioni già svolte relativamente all'illiceità del rinvio all'uso su piazza e rilevare che nel contratto di conto corrente del 1992 non vi è alcuna determinazione numerica di tale

commissione; soltanto due concessioni di credito (risalenti all'anno 1994, cfr. doc. 3 conv.) contengono un rinvio a "0,125 MST"; tale previsione non compare nelle successive convenzioni, aventi efficacia novativa delle precedenti condizioni.

Il rinvio alla commissione MST di cui si è detto appare di non univoco significato e corrispondenza alla c.m.s., per cui la relativa pattuizione appare indeterminata e generica e, come tale, affetta da nullità ex art.1418 C.C. per indeterminatezza dell'oggetto.

Sotto altro profilo, va richiamata la sentenza 2.11.2007, n.1948 della Corte d'Appello di Torino che, in linea generale, ha rilevato che le commissioni di massimo scoperto, aventi funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un dato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, sono prive di giustificazione causale nell'economia del contratto di apertura di credito, per cui non sono dovute indipendentemente dal criterio di quantificazione seguito dall'istituto di credito; secondo tale decisione, la previsione in esame è da ritenere nulla per mancanza di causa, rilevabile d'ufficio (ex art.1418, c.2 e 1421 C.C.).

Per le considerazioni sin qui svolte, le somme oggetto di restituzione in favore dell'attrice devono essere determinate in conformità ai conteggi elaborati dal C.T.U., Dott.ssa Marina Antonelli, dai quali emerge che:

applicando il tasso convenzionale dal 2.12.1995 al 16 febbraio 1996, senza capitalizzazione nè c.m.s. (pag.12 C.T.U. e relativo prospetto di calcolo degli interessi con il tasso convenzionale senza le c.m.s.), risulta un credito in favore di [redacted] pari ad € 5.730,82 (lire 11.096.407); applicando dal secondo trimestre 1996 (16 febbraio 1996) a fine periodo il tasso di interesse Bot annuali (quale remunerazione per la Banca del credito concesso al cliente, in applicazione dell'art.117 T.U.B.) senza capitalizzazione nè c.m.s. (pag.20 C.T.U.), risulta un credito dell'attrice di € 18.987,72 (lire 36.765.347).

IL CASO.it

Spetta pertanto all'attrice la restituzione della somma di € 24.718,54, applicando il criterio di cui sopra (interesse convenzionale sino al 16 febbraio 1996 e sino a fine periodo interesse Bot), oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo, potendosi presumere la buona fede dell'accipiens, ai sensi dell'art.2033 C.C., all'atto degli addebiti per cui è lite.

IL CASO.it

Passando a valutare, infine, la domanda attorea di risarcimento del maggior danno per effetto della mancata disponibilità della somma oggetto di ripetizione, ritiene il Tribunale che la domanda stessa debba essere rigettata per difetto di prova, non avendo la parte allegato nè dimostrato l'esistenza di fatti generatori del preteso danno e del relativo

5

ammontare (essendosi riferita la parte a non meglio individuati "investimenti finanziari alternativi").

Tale lacuna non può essere superata con il ricorso al potere attribuito al giudice dall'art.1226 C.C. di liquidare equitativamente il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, atteso che l'apprezzamento equitativo è legato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile o molto difficile la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata determinazione della prova del danno nella sua esistenza (cfr. per questo criterio Cass. n.8615/2006).

Conclusivamente, deve provvedersi come da dispositivo.

La parziale soccombenza dell'attrice giustifica la compensazione delle spese processuali in ragione della metà e la condanna della convenuta al pagamento della residua metà, come in dispositivo liquidata; la condanna in via solidale ed in quote uguali delle parti al pagamento delle spese di C.T.U.

P.Q.M.

IL CASO.it

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

Dichiara la nullità dell'art.7 del contratto di conto corrente n. [REDACTED],
nelle parti relative alla determinazione degli interessi ultralegali ed alla
capitalizzazione degli interessi passivi; dichiara illegittima l'applicazione
delle commissioni di massimo scoperto da parte della banca convenuta al
rapporto contrattuale anzidetto;

Dichiara tenuta e condanna la convenuta, ai sensi dell'art.2033 C.C., alla
restituzione, in favore dell'attrice, della somma di € 24.718,54, oltre
interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Respinge le ulteriori domande dell'attrice.

Visto l'art.92 C.P.C.

Condanna le parti in via solidale ed in quote uguali al pagamento delle
spese di C.T.U.; Dichiara compensate tra le parti le spese processuali in
ragione della metà e condanna la convenuta al pagamento in favore
dell'attrice della restante metà, che liquida in € 2.591,00, di cui € 191,00
per esposti, € 2.400,00 per diritti ed onorari, oltre rimborso spese
generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Torino, il 18 novembre 2008.

Memoria Giusta
Il GIUDICE
Dott.ssa M. GIUSTI

Depositato in Cancelleria

Torino, 18 NOV. 2008

Il CANCELLIERE
C. MATARAZZO

SENTENZA CONSEGNATA ALLA
CANCELLERIA DEL GIUDICE
ESTENSORE IN ORIGINALE
SENZA NECESSITA' DI COPIA
E COLLAZIONE IN DATA 18 NOV. 2008

Il CANCELLIERE
C. MATARAZZO